Sentenza n. 1427/2022 pubbl. il 05/07/2022
RG n. 1942/2017
Repert. n. 1483/2022 del 05/07/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

- SEZIONE PRIMA CIVILE -

riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa Isabella MARIANI - Presidente

Dott. Giovanni SGAMBATI - Consigliere

Dott.ssa Daniela LOCOCO - Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

- S E N T E N Z A -

nella causa iscritta a ruolo il 20/07/2017 al n. 1942 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2017 avente a oggetto l'impugnazione del lodo arbitrale pronunciato dal Collegio composto dagli Arbitri Ing. Riccardo Del Corso (Presidente), Avv. Roberto Cartei (Arbitro) e Avv. Marco Bilenchi (Arbitro), deliberato il 14/04/2017 e comunicato alle parti in pari data

promossa da

SOCIETÀ COOPERATIVA ARCIPELAGO SERVIZI (C.F./P.I. 01251510499) - in atti anche solo "Coop. Arcipelago" – rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Paolo BASSANO (C.F. BSSPLA53S24E625S) del Foro di Livorno e dall'Avv. Marco CORTI (C.F. CRTMRC57E19D612D) del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo sito in Firenze alla Via Fabbroni n. 9;

- impugnante -

Arbitrato in Italia

Firmato Da: LOCOCO DANIELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3f5c01a73f58d924 - Firmato Da: MARIANI ISABELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1a990d20842cc3ce
Firmato Da: IANDELLI ALESSANDRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: e2829d4b26cbc49

contro

FERRINI & TONIETTI EDILIZIA S.r.l. (C.F./P.I. 01586610493) - rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio NERI (C.F. NRESRG46P02E625F) del Foro di Livorno e dall'Avv. Rodolfo Maria FOTI (C.F. FTORLF75T12D612F) del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo sito in Firenze alla Piazza San Marco n. 6;

- convenuta -

*

La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni:

per l'impugnante:

" *"Piaccia all'Ecc.ma Corte - dichiarata la nullità del lodo arbitrale in parte qua, in accoglimento dei suestesi motivi - e disattesa ogni contraria istanza, accogliere le domande e le conclusioni proposte dalla Cooperativa Arcipelago Servizi nel procedimento arbitrale, come precisate nel foglio di conclusioni depositato il 12 gennaio 2017 e ritrascritte al § 26 del presente atto di citazione in appello: previa occorrendo rinnovazione della C.T.U. con i quesiti già assegnati dal Collegio Arbitrale, incaricando il nuovo CTU di acquisire dal Direttore dei Lavori la copia sottoscritta e timbrata dall'Impresa appaltatrice del progetto delle sistemazioni esterne approvato dal Comune di Rio Marina sulle quali sono state identificate le opere in variante da lui ordinate all'impresa. Con vittoria di spese e di onorari del procedimento arbitrale e del giudizio di appello, con condanna degli appellati al pagamento di tutte le spese della procedura arbitrale, compresi i compensi degli Arbitri, ed alla refusione delle spese di CTU e di CTP affrontate dalla cooperativa appellante*";

per la convenuta:

"*Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, ritenuta la propria competenza respinte tutte le eccezioni, richieste di merito e istruttorie contenute negli atti difensivi della Cooperativa Arcipelago Servizi: esaminata la consulenza tecnica d'ufficio, esaminata la documentazione ivi acquisita, esaminata tutta la documentazione probatoria depositata da parte ricorrente, accertare il credito della*

Arbitrato in Italia

Firmato Da: LOCOCO DANIELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3f5c01a73f58d924 - Firmato Da: MARIANI ISABELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 19990d7842c0ce
Firmato Da: IANDELLI ALESSANDRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: e2829d4b26cbc49

Ferrini & Tonietti Edilizia S.r.l. per i lavori tutti effettuati e riscontrati anche dal CTU , in base agli atti contrattuali e accordi via via perfezionatisi e/ o per gli ordini dati dalla Direzione Lavori e/o dalla committenza e/o per i titoli che riterrà di applicare secondo giustizia, confermare la decisione appellata in linea capitale , condannando la Società Cooperativa Edilizia Arcipelago Servizi a pagare alla parte attrice la somma decisa con il lodo oltre interessi dal dovuto al soddisfo o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito della espletata istruttoria e della istruttoria testimoniale espletanda richiesta da parte ricorrente ed insistita durante tutto il primo grado e per la quale anche in questa sede si insiste. Vinte le spese di causa anche del presente grado di giudizio".

*

- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO -

1. Il giudizio arbitrale

1.1. In data 15/12/2015 la società Ferrini & Tonietti Edilizia S.r.l. notificava alla Cooperativa Edilizia Arcipelago Servizi atto col quale manifestava la propria volontà di avvalersi della clausola arbitrale inserita nel contratto di appalto stipulato con la predetta Cooperativa in data 21/11/2011, avente ad oggetto la realizzazione di sette fabbricati, composti ciascuno di cinque alloggi, posti nel Comune di Rio Marina all'Isola d'Elba (come previsto al punto 9 del contratto di appalto) al fine di ottenere l'accertamento del credito da essa vantato nei confronti della suddetta committente quantificato nella misura di € 413.393,54.

1.2. Veniva dunque promosso il procedimento arbitrale ai sensi degli art. 806 ss. c.p.c. e il Collegio definitivamente formatosi a seguito della sostituzione di uno degli arbitri, infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 04/08/2016 disponeva la C.T.U. e nominava quale consulente l'Ing. Riccardo Tacchi, contestualmente invitando le parti a depositare il Giornale dei Lavori, il Registro di Cantiere, i SAL non ancora prodotti e lo stato finale dei lavori.

Arbitrato in Italia

Firmato Da: LOCOCO DANIELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3f5c01a73f58d924 - Firmato Da: MARIANI ISABELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 19990c70342c3ce
Firmato Da: IANDELLI ALESSANDRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: e2829d4b26cbc49

1.3. Il C.T.U. depositava nei termini assegnati la propria relazione accompagnata dalle osservazioni dei Consulenti Tecnici e il Collegio, con ordinanza in data 29/12/2016, esaminate le richieste istruttorie delle parti e ritenendo superflua la prova orale, dichiarava conclusa la fase istruttoria e invitava le parti a precisare le conclusioni.

1.4. Le parti precisavano le conclusioni nei seguenti termini.

Per Ferrini & Tonietti Edilizia S.r.l.:

"*Piaccia al Collegio Arbitrale, contrariis reiectis, ritenuta la propria competenza sulle domande tutte avanzate dalla ricorrente anche quella di pagamento del corrispettivo pattuito per l'opera denominata 'Muro In Terra Armata', respinte tutte le eccezioni, richieste di merito e istruttorie contenute negli atti difensivi della Cooperativa Arcipelago Servizi:*

esaminata la consulenza tecnica d'ufficio, esaminata la documentazione ivi acquisita, esaminata tutta la documentazione probatoria depositata da parte ricorrente, accertare il credito della Ferrini & Tonietti Edilizia per il lavori tutti effettuati e riscontrati anche dal CTU, in base agli atti contrattuali e accordi via via perfezionatisi e/o per gli ordini dati dalla Direzione lavori e/o dalla committenza e/o per i titoli che riterrà di applicare secondo giustizia è pari ad € 455.229,64 iva compresa, in linea capitale, condannando la società Cooperativa Edilizia Arcipelago Servizi a pagare alla parte attrice la somma detta oltre interessi dal dovuto al soddisfo o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito della espletata istruttoria ed ella istruttoria testimoniale richiesta da parte ricorrente ed insistita e per la quale anche in questa sede si insiste ma ,fino ad ora non ammessa dal collegio. Vinte le spese di causa".

La Cooperativa Edilizia Arcipelago Servizi concludeva, anche in via istruttoria, e precisava così le proprie conclusioni di merito:

"*Piaccia al Collegio Arbitrale, accertato il ritardo penalizzabile di 252 giorni, maturato alla data del 31 luglio 2014 per gli effetti di citi all'art. 14 del Capitolato speciale di appalto nonché gli ulteriori ritardi penalizzabili dei 235 giorni nella ultimazione degli appartamenti prenotati e di 142 giorni nella fine delle altre lavorazioni rispetto alle previsioni dell'atto aggiuntivo ti. 2, dichiarare tenuta e condannare la Ferrini &*

Arbitrato in Italia

Firmato Da: LOCOCO DANIELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3f5c01a73f58d924 - Firmato Da: MARIANI ISABELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 19990d7842c03ce
Firmato Da: IANDELLI ALESSANDRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: e2829d4b26cbc49

Tonietti S.r.l. al pagamento delle penali contrattuali maturare e cumulabili in complessivi € 431.650 o somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia;

Piaccia al Collegio Arbitrale, accertato in € 3.969.812,48 il corrispettivo dell'appalto ed in € 3.677.704,79 i pagamenti eseguiti dalla committente in conto di tale corrispettivo, detrarre dal saldo teorico a credito dell'impresa gli importi corrispondenti al valore dei vizi e delle manchevolezze rilevale dal Direttore dei Lavori, dall'Ing. Marco Canonici e quanto ai requisiti acustici passivi dall'Ing. Stefano Frasini, quantificando per differenza l'eventuale credito residuo dell'impresa;

Piaccia al Collegio Arbitrale, operata la parziale compensazione fra il credito della Cooperativa committente per penali contrattuali e l'eventuale minor credito dell'impresa per il saldo del corrispettivo al netto delle detrazioni, dichiarare tenuta e condannare la Ferrini & Tonietti S.r.l. a pagare alla Cooperativa Arcipelago Servizi l'importo di € 309.047,65 - o somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia - oltre rivalutazione e interessi decorrenti dalla data di scadenza del contratto (21.11.2013) quanto all'importo di € 88.200 e decorrenti dalla data di ultimazione (30.03.2015) quanto al residuo;

Piaccia al Collegio Arbitrale dichiarare inammissibile la domanda attrice di pagamento del corrispettivo per l'appalto del muro in terra armata o, in ipotesi, accertare che la penale maturata ai sensi dell'art. 7 del contratto di appalto eccede o altrimenti abbatte il corrispettivo dell'appalto, perciò compensando in parte qua i rispettivi crediti;

Piaccia al Collegio Arbitrale porre ad integrale carico della Ferrini & Tonietti i compensi degli arbitri e le spese del giudizio o in ipotesi ripartirli ponendoli in quota preponderante a carico della impresa. Vittoria di spese e di onorari".

1.5. Entrambe le parti depositavano comparse conclusionali e memorie di replica nei termini assegnati e il 14/04/2017 il Collegio Arbitrale pronunciava il lodo arbitrale, che in pari data comunicava alle parti, col quale così disponeva:

"*1) <u>preliminarmente</u>, esclude la propria competenza a conoscere delle domande e delle eccezioni correlate al contratto di appalto concluso dalle parti nel mese di luglio 2014 e concernente la costruzione del muro in terra armata;*

Arbitrato in Italia

Firmato Da: LOCOCO DANIELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3f5c01a73f58d924 - Firmato Da: MARIANI ISABELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 19990d...
Firmato Da: IANDELLI ALESSANDRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: e2829d4b26cbc49

2) nel merito, operata la compensazione dei reciproci crediti e debiti, dichiara tenuta e condanna la Cooperativa Edilizia Arcipelago Servizi a corrispondere alla Società Ferrini & Tonietti Edilizia S.r.l. l'importo complessivo di Euro 304.153,59, oltre IVA se ed in quanto dovuta ed oltre interessi nella misura prevista dal D.L. 132/2014, a decorrere dalla data di notifica dell'atto di avvio del procedimento arbitrale;

3) dichiara compensate tra le parti le spese processuali e di difesa nella misura id 1/3, condannando la Cooperativa Edilizia Arcipelago Servizi a rifondere alla Società Ferrini & Tonietti Edilizia S.r.l. tali spese nella misura di 2/3, che liquida per l'intero nell'importo complessivo di € 16.472,00, oltre accessori d legge;

4) pone le spese concernenti il procedimento arbitrale e l'attività del Collegio a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, con il vincolo della solidarietà tra loro per l'intero, liquidandole nell'importo di Euro 3.500,00, oltre accessori di legge, come meglio precisato in motivazione;

5) pone le spese della consulenza tecnica a carico di entrambe le parti in egual misura, con il vincolo della solidarietà tra loro per l'intero, liquidando a favore del C.T.U. Ing. Riccardo Tacchi l'importo complessivo – e comprensivo degli acconti già liquidati – di Euro 6.000,00, oltre accessori di legge".

2. Il giudizio avanti alla Corte d'Appello

2.1. la Cooperativa Edilizia Arcipelago Servizi ha impugnato il lodo per nullità ai sensi dell'art. 828 c.p.c., deducendo i seguenti motivi:

I) contraddittorietà delle disposizioni del lodo ex art. 829, co. 2, n. 11) c.p.c., in quanto il Collegio, nell'affrontare il tema della natura novativa dell'atto aggiuntivo n. 2 al contratto di appalto, avrebbe, da un lato, ritenuto che le parti avessero inteso novare le previsioni del contratto sia con riguardo al corrispettivo sia al termine di ultimazione lavori, ma poi, dall'altro lato, escluso la novazione in ordine ad aspetti che non sarebbero stati regolamentati all'interno dell'atto, quali costi previsti per le ringhiere (vi sarebbe inoltre la mancata applicazione delle norme che regolano il contratto di appalto, come previsto espressamente dalla clausola compromissoria, per

Arbitrato in Italia

Firmato Da: LOCOCO DANIELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3f5c01a73f58d924 - Firmato Da: MARIANI ISABELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 19990d0842c0ce
Firmato Da: IANDELLI ALESSANDRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: e2829d4b26cbc49

tali dovendosi intendere anche le norme di autonomia privata che le parti hanno stabilito nell'originario contratto di appalto e negli atti aggiuntivi);

II) violazione del principio del contraddittorio ex art. 829, co. 2, n. 9) c.p.c., in quanto il Collegio avrebbe avallato, giustificandolo, il rifiuto del CTU di acquisire un elaborato considerato imprescindibile ai fini della quantificazione del credito dell'impresa, quale il quadro economico delle sistemazioni esterne;

III) violazione del principio del contraddittorio ex art. 829, co. 2, n. 9) c.p.c., in quanto il Collegio avrebbe considerato corretto l'operato del CTU che, invece, non avrebbe svolto le opportune indagini tese a verificare l'esistenza o meno dei requisiti di acustica passiva, incorrendo altresì nel vizio di contraddittorietà della motivazione ove, dopo aver affermato l'obbligo della Ferton di realizzare un'opera conforme alla normativa vigente in materia di acustica passiva, la esonerava poi dall'onere di provare l'esatto adempimento.

3.2. Si è costituita la Ferrini & Tonietti S.r.l., riproponendo le difese svolte dinanzi al Collegio arbitrale e chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conseguente conferma del lodo.

3.3 All'udienza del 18/01/2022 la Corte ha raccolto le conclusioni delle parti sopra trascritte e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

*

- MOTIVI DELLA DECISIONE -

L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale non è meritevole di accoglimento per le ragioni che di seguito si vanno a illustrare.

Osserva il Collegio che preliminarmente pare opportuno ricordare come il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisca un giudizio a critica vincolata, proponibile soltanto per determinati *errores in procedendo* specificamente previsti dall'art. 829, co. 1, c.p.c. nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dal comma 3. In sostanza, il giudizio di impugnazione di lodo arbitrale è strutturato come giudizio di unico grado davanti alla corte d'appello,

Arbitrato in Italia

Firmato Da: LOCOCO DANIELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3f5c01a73f58d924 - Firmato Da: MARIANI ISABELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 19990d08342c03ce
Firmato Da: IANDELLI ALESSANDRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: e2829d4b26cbc49

salvo il successivo ricorso per cassazione, e non come giudizio di appello (Cass. 27 aprile 2011 n. 9394). Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale avanti alla Corte d'Appello si articola pertanto in due fasi, una necessaria e l'altra solo eventuale. La prima fase, rescindente, è finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e può concludersi con l'annullamento del medesimo: in questa fase, non è consentito alla Corte d'Appello di procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri. La seconda, rescissoria, solo eventuale, che fa seguito all'eventuale annullamento e in cui il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte (Cass. 8 ottobre 2010 n. 20880 e Cass. 16 aprile 2018 n. 9387).

Dunque, l'esame della Corte dovrà preliminarmente e necessariamente concentrarsi sulla sussistenza o meno degli invocati motivi di nullità del lodo e, solo in caso di positivo riscontro, si dovrà dar corso al giudizio rescissorio.

<u>Sul primo motivo di impugnazione</u>

Col primo motivo l'appellante deduce la contraddittorietà del lodo, prima con riferimento alle conclusioni cui giungono gli arbitri (pag. 29 dell'atto di citazione), poi, con riguardo ai criteri interpretativi che il collegio arbitrale avrebbe applicato al contratto di appalto e ai successivi atti aggiuntivo-integrativi (pag. 3 della comparsa conclusionale).

La Cooperativa deduce la intrinseca contraddittorietà del percorso logico argomentativo posto a fondamento del Lodo, il quale avrebbe attribuito all'Atto Aggiuntivo n. 2 dell'agosto 2014 una portata novativa solo con riguardo ad alcune disposizioni ma non ad altre, così da giungere "all'esito paradossale di riconoscere all'impresa il corrispettivo per ringhiere e al rivestimento in pietra delle facciate" di € 43.643 e di disconoscere invece alla Cooperativa il credito per penali già maturate in € 88.200 (considerando un ritardo di 252 giorni, da moltiplicarsi per € 10 e per 35 appartamenti)".

Arbitrato in Italia
Firmato Da: LOCOCO DANIELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3f5c01a73f58d924 - Firmato Da: MARIANI ISABELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1b990d28342c4ce
Firmato Da: IANDELLI ALESSANDRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: e2829d4b26cbc49

Quanto al vizio denunciato rileva la Corte che, come anche di recente ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 21 giugno 2021 n. 17645, “in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall’art. 829, primo comma, n. 11, c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale”.

Tanto premesso, venendo al caso in esame risulta evidente come non venga dedotta né la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo né tra parti del medesimo dispositivo.

Peraltro, dalla lettura del lodo non è possibile neppure rinvenire una contraddittorietà che attenga alla sola motivazione in grado di pregiudicarne la logicità o addirittura tale da configurare un’assenza totale della motivazione medesima (risolvendosi di fatto le critiche formulate dalla Cooperativa Arcipelago in censure di merito alla decisione assunta dal Collegio arbitrale, con evidente funzione rescissoria).

Senza voler intraprendere un esame del merito del lodo impugnato - che, come richiamato sopra, sarebbe in ogni caso precluso nella fase rescindente – purtuttavia ritiene la Corte che le argomentazioni sviluppate nel Lodo impugnato a sostegno della decisione adottata appaiano coerenti e adeguatamente motivate.

In particolare, il Collegio arbitrale esaustivamente motiva di rinvenire il fondamento del proprio convincimento circa la natura novativa delle clausole dell’Atto aggiuntivo n. 2 relative al computo delle penali sui ritardi da tre elementi, ovvero:

- il comportamento delle parti e, in particolare, della stessa Cooperativa che non ha mai richiesto le somme concernenti le penali in questione, se non per la prima volta con l’atto di costituzione nel procedimento arbitrale, così

Firmato Da: LOCOCO DANIELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3f5c01a73f58d924 - Firmato Da: MARIANI ISABELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 19990d0842c03ce
Firmato Da: IANDELLI ALESSANDRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: e2829d4b26cbc49
Arbitrato in Italia

confermando di fatto che in precedenza considerava operanti solo le penali previste dall'atto aggiuntivo;

- la corrispondenza intercorsa tra le parti, dalla quale si evince come in effetti le parti facessero esclusivo riferimento alle nuove penali;
- la documentazione sottoscritta dall'Ing. Vacca, Direttore dei Lavori, e dall'Ing. Canonici, consulente di fiducia della cooperativa committente, nella quale si menzionano espressamente soltanto le penali contemplate dall'atto aggiuntivo.

Essendo preclusa ogni valutazione di merito al riguardo, in proposito questa Corte non può che prendere atto della coerenza ed esaustività dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione e ritenere, pertanto, infondato il primo motivo di impugnazione.

Sul secondo e terzo motivo

Risulta opportuno l'esame congiunto del secondo e del terzo motivo, in quanto nella sostanza entrambi diretti a censurare l'operato del CTU.

Infatti, mentre col secondo motivo si invoca il caso di nullità di cui al n. 9 dell'art. 829, co. 1, c.p.c. perché il Consulente, non acquisendo, e pertanto non valutando, un documento ritenuto fondamentale, avrebbe dato luogo a una violazione del principio del contraddittorio unitamente ad una violazione del mandato conferito con la clausola compromissoria, (devolutiva di ogni controversia relativa "al contratto di appalto e agli elaborati che lo integrano), col terzo, pur contestandosi l'operato del CTU per non aver provveduto ad effettuare le prove acustiche sugli appartamenti oggetto dell'appalto, l'attore perviene altresì a censura del Lodo per contraddittorietà della motivazione.

Tanto premesso, si osserva che, coi due motivi in questione, di fatto si demandano a questa Corte valutazioni di merito che, in virtù della peculiare strutturazione bifasica del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, nella fase rescindente del giudizio di impugnazione le sono precluse.

Arbitrato in Italia

Firmato Da: LOCOCO DANIELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3f5c01a73f58d924 - Firmato Da: MARIANI ISABELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1a990d20842cc3ce
Firmato Da: IANDELLI ALESSANDRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: e2829d4b26cbc49

Peraltro, sul punto è costante l'insegnamento della Suprema Corte nel ritenere che la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere contestata, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri. (Cass. 20 marzo 2003 n. 4078; Cass. 13 agosto 2004 n. 15767; Cass. 3 novembre 2006 n. 23597; Cass. 24 giugno 2011 n. 13968). Di conseguenza, è da considerare inammissibile un'impugnazione ove sia esposto direttamente e immediatamente il merito della controversia, come nel caso di un appello vero e proprio, di merito e a motivi liberi (Cass. 7 febbraio 2007 n. 2717).

Infatti, atteso che risulta evidente che col secondo e terzo motivo l'odierna appellante abbia inteso censurare l'operato del CTU per ragioni attinenti al merito delle scelte operate - relativamente alla mancata acquisizione di documentazione ed all'omesso espletamento di prove acustiche - risulta evidente che ogni valutazione delle questioni prospettate in merito alle risultanze istruttorie del giudizio arbitrale si risolverebbe in un indebito esame del merito.

Ne consegue che tanto il secondo quanto il terzo motivo risultano infondati.

Attesa l'infondatezza dei motivi dedotti da parte attrice, l'impugnazione deve essere respinta, con arresto del giudizio alla fase rescindente.

Atteso il rigetto dell'impugnazione, le spese di lite seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate ex art. 91 c.p.c., secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 , detratta la fase istruttoria, nei termini di cui in dispositivo.

- PER QUESTI MOTIVI -

La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da SOCIETÀ COOPERATIVA ARCIPELAGO SERVIZI nei confronti di FERRINI & TONIETTI EDILIZIA S.r.l. avente a oggetto il lodo arbitrale pronunciato dal Collegio composto dagli Arbitri Ing. Riccardo Del Corso (Presidente), Avv. Roberto Cartei (Arbitro) e Avv. Marco Bilenchi (Arbitro), deliberato il 14/04/2017 e comunicato alle parti in pari data, così provvede:

1) rigetta l'impugnazione;

Arbitrato in Italia

Firmato Da: LOCOCO DANIELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3f5c01a73f58d924 - Firmato Da: MARIANI ISABELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 19990d7842c0ce
Firmato Da: IANDELLI ALESSANDRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: e2829d4b26cbc49

2) condanna SOCIETÀ COOPERATIVA ARCIPELAGO SERVIZI al pagamento nei confronti di FERRINI & TONIETTI EDILIZIA S.r.l. delle spese del giudizio che vengono liquidate in € 6.780,00, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa come per legge;

3) dispone il raddoppio del Contributo Unificato.

Firenze, 31 maggio 2022

IL CONSIGLIERE Est. — IL PRESIDENTE

Daniela Lococo — Isabella Mariani

Arbitrato in Italia

Firmato Da: LOCOCO DANIELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3f5c01a73f58d924 - Firmato Da: MARIANI ISABELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 19990c70842c3ce
Firmato Da: IANDELLI ALESSANDRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: e2829d4b26cbc49